



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO:

Partecipazioni societarie possedute dal Comune. Ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Aggiornamento di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 29 del 27.11.2018

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune Motta de' Conti , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. QUIRCI Emanuela - Sindaco	Sì
2. PAGGIO Roberto - Vice Sindaco	Sì
3. COMOGLIO Diego - Consigliere	Sì
4. CAVALLONE Massimo - Consigliere	Sì
5. PAPIN Carlotta - Consigliere	Sì
6. SIDERO Gerardo - Consigliere	Sì
7. VOLPI Marinella - Consigliere	Sì
8. CAPRINO MELISSA - Consigliere	Sì
9. SOMMA Giorgio - Consigliere	No
10. ARDUINO GRAZIA - Consigliere	No
11. FRASCA Riccardo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FARANA dr. BARTOLOMEO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor QUIRCI Emanuela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione consiliare n. 29 del 27.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dispose in merito alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune con riferimento alla situazione emergente al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.

Ricordato che dall'esito della suddetta ricognizione derivò che le partecipazioni societarie detenute dal Comune avevano titolo per essere mantenute senza interventi, per le motivazioni espresse nella su richiamata deliberazione.

Ricordato inoltre che, con la medesima deliberazione, si demandò al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione del predetto esito attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in L. 11.08.2014, n. 114, nonché la comunicazione del medesimo esito alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.

Fatto presente:

- che, in data 21.12.2018, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;
- che tale deliberazione reca le *“Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016”*;
- che, secondo le indicazioni contenute nella menzionata deliberazione, il citato modello deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli Enti interessati e inviato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti entro il 31.03.2019, assieme alle deliberazioni sulla ricognizione adottate dagli stessi Enti e ferma restando la comunicazione dei dati della ricognizione alla struttura di monitoraggio dianzi indicata.

Dato atto che il Servizio Finanziario, tenuto conto delle indicazioni come sopra formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ha compilato il modello standard suddetto inserendo i dati relativi alla ricognizione di cui alla deliberazione richiamata all'inizio, come da allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Visto il contenuto dell'allegato “A” e ritenuto di doverlo approvare espressamente onde adempiere correttamente alla ricognizione di cui trattasi secondo le indicazioni date dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in uno col ribadire che le partecipazioni societarie detenute dal Comune hanno titolo per essere mantenute senza interventi, per le motivazioni ancora meglio espresse nel predetto allegato, svolgendo esse attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di interessi generali e delle finalità istituzionali proprie del Comune ovvero di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché avuto riguardo all'ottimale loro funzionamento, all'assenza di alcun tipo di incidenza finanziaria sul bilancio comunale ed all'esiguità delle quote di partecipazioni detenute che, seppur non consentono all'Ente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*, consentono però allo stesso di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti, all'assunzione di significative decisioni nell'ambito di procedure ed attività che riguardano la gestione e il governo di importanti servizi erogati alla cittadinanza, quali il servizio idrico-integrato, la distribuzione del gas, i trasporti locali, il servizio di illuminazione pubblica, ecc.

Precisato:

- che i dati della ricognizione contenuti nell'allegato "A" comprendono, in aggiunta a quanto deliberato a novembre 2018, i dati riferiti alla partecipazione che il Comune detiene indirettamente presso la Società ATL Vercelli Valsesia s.c. a r.l.;
- che tale partecipazione indiretta è detenuta per il tramite della Società Consorzio Vercellese Formazione Professionale s.c. a r.l. a cui il Comune partecipa direttamente;
- che, sebbene per la Società ATL Vercelli Valsesia s.c. a r.l., non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), e all'art. 26, comma 12-quinquies, del D.lgs n. 175/2016, vale a dire un fatturato medio superiore ad € 500.000,00 nel triennio precedente, si reputa di poterla comunque mantenere per le valutazioni seguenti:
 - o la partecipata ha avviato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, le procedure propedeutiche alla realizzazione del progetto di fusione tra ATL Biella e ATL Valsesia Vercelli. L'assemblea della Società, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2016, in data 27.09.2018, ha adottato lo Statuto Sociale conforme allo "Statuto tipo ATL" adeguato ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione con ATL del Biellese e la documentazione prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile. In data 28.09.2018 la Società ha depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli il progetto di fusione nonché lo statuto della nuova società. Analoga procedura è stata adottata anche da ATL del Biellese;
 - o l'approvazione della delibera di fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società e il successivo atto di fusione potranno avvenire decorsi i tempi tecnici richiesti dalla procedura;
 - o dal nuovo assetto societario potrà derivare un accrescimento delle dimensioni aziendali ed una crescita esterna, ossia un maggior valore assunto dal nuovo sistema aziendale, rispetto alla somma dei valori delle singole ATL;
 - o alla luce di quanto evidenziato e, in particolare, in considerazione degli obiettivi di acquisizione di conoscenze complementari, di incremento di quote di mercato, dei vantaggi economici per potenziali economie di scala perseguibili dal progetto di fusione, si ritiene di poter confermare il mantenimento della partecipazione, condizionandolo al perfezionamento entro l'anno 2019 del progetto medesimo.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del menzionato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di aggiornare, conseguentemente, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune con riferimento alla situazione emergente al 31.12.2017, effettuata con la deliberazione consiliare richiamata all'inizio di narrativa, approvando le relative risultanze come da allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3. di dare atto che l'allegato "A" suddetto è conforme al modello di rilevazione standard a cui fa riferimento la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018, assunta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

4. di ribadire che le partecipazioni societarie detenute dal Comune ed individuate nell'allegato "A" citato, hanno titolo per essere mantenute senza interventi, per le motivazioni indicate nel predetto allegato e dedotte in narrativa.

5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento occorrente per la compiuta esecuzione dell'adottanda deliberazione, ivi inclusa la trasmissione della stessa, entro il 31.03.2019, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la comunicazione dell'esito della ricognizione alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., mediante inserimento dei relativi dati nell'apposito portale.

6. di disporre, infine, che copia dell'adottanda deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Sentitane l'illustrazione da parte del Segretario Comunale, su invito del Sindaco.

Visto che la medesima proposta è corredata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, nonché col parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del medesimo T.U. Enti Locali.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testè deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Quirci Dott.sa Emanuela

Il Segretario Comunale
FARANA dr. BARTOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 80 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Motta de' Conti (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Motta de' Conti, lì

Il Segretario Comunale
FARANA dr. BARTOLOMEO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato. Denunce per vizi di legittimità o di competenza.

Motta De' Conti, lì 13/03/2019

Il Segretario Comunale
FARANA dr. BARTOLOMEO